



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

www.snaservice.it

sna@snaservice.it

Cod. Fisc. 80053030153

Sede:
20123 Milano - Via Lanzone, 2
Telefono 02/8066131 - Telefax 02/867878

Delegazione:
00187 Roma - Via Borgognona, 47
Telefono 06/6798615 - Telefax 06/69941927

FAX- E MAIL

Prot. n. 25

Milano, 7 febbraio 2007

Egr. Sigg. :

- Presidenti Provinciali
- Componenti Comitato GAA
- Componenti Esecutivo Nazionale

Loro Sedi

Cari Colleghi,

in data 01/02/2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 il Decreto legge 31/01/2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".

Tra i vari articoli del decreto quello di maggior interesse per il nostro settore è l'art. 5 "Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi" che introduce le seguenti nuove disposizioni di legge:

- punto 1) estende il divieto previsto dall'art. 8 del Decreto Legge 4.7.2006 n. 223 convertito in Legge 4.8.2006 n. 248, alle clausole di distribuzione in esclusiva di polizze relative a tutti i Rami Danni, a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo;
- punto 2) modifica le norme di cui all'art.134 del Codice delle Assicurazioni in materia di classi di merito;
- punto 3) realizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le varie tariffe RCA relativamente al proprio profilo individuale;
- punto 4) modifica primo comma dell'art. 1899 del Codice Civile in "In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni";
- punto 5) Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, fatta salva la facoltà

degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.

Tutti condividerete che i punti più importanti sono: il primo per l'eliminazione della clausola dell'esclusiva ed il quarto per l'introduzione a favore degli assicurati della facoltà di recesso nei contratti di durata poliennale.

Su tali argomenti abbiamo già dato incarico alle competenti Commissioni di Studio e Consulenti legali per le opportune attività di verifica, anche economica, che tali disposizioni di legge avranno sulla redditività delle Agenzie (future provvigioni precontate, rappels e indennità di risoluzione spettanti all'agente), e i riflessi sull'Accordo Nazionale Agenti 2003.

Dobbiamo, comunque, evidenziarVi che nel caso in cui l'assicurato voglia avvalersi della facoltà di recesso anticipato da una polizza di durata poliennale, come disposto dal Decreto in questione, l'Impresa, in base all'art. 9) lett. b) dell'Accordo Nazionale Agenti di assicurazione del 2003, non potrà chiedere all'agente la rifusione della provvigione d'acquisto per la parte del contratto rimasta ineseguita per anticipata risoluzione.

Nell'attesa di fornirVi ulteriori informazioni Vi salutiamo cordialmente.

Il Presidente Nazionale
(Tristano Ghironi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tristano Ghironi', is written over a vertical red line.